

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 19144	Sezione: IV
-------------------	----------------------	--------------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	<input checked="" type="checkbox"/> C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: non specificato				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: Tribunale di Monza di condanna.				
2°Grado: Corte di Appello di Milano n.6321/2014 del 26.01.2015, conferma il primo grado di giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

Fattispecie

Mentre era intento al montaggio del cassero per armatura di una trave della terza soletta dell'edificio in costruzione, ad una quota dal terreno di 2,87 metri, precipitava al suolo a causa della mancanza di qualsiasi dispositivo atto ad evitare la caduta dall'alto.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico		<input checked="" type="checkbox"/> Privato	

Principio di diritto

A riguardo del CSE il primo giudice ha ritenuto che non avesse compiuto quell'alta vigilanza che gli é affidata, "non avendo controllato la corretta osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, né vigilato sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori". Affermazione invero generica. La Corte di Appello ha convenuto, affermando che avrebbe dovuto verificare in loco come fosse attuato il piano di sicurezza da lui approntato; ed ha aggiunto: "non risulta così, perché é stato dimostrato che il capo carpentiere lavorava in condizioni di 'rischio' per l'avverarsi di infortuni, ed occorreva che sul posto vigilasse qualcuno, esperto in materia antinfortunistica". Anche tale affermazione non appare incontestabile, poiché il tema posto dal processo non può certo essere svolto e compiuto facendo riferimento alla necessità che 'qualcuno' vigilasse. Il quesito posto dall'appellante concerneva proprio la attribuibilità allo stesso dell'obbligo di vigilanza. Tuttavia, nonostante la segnalata incongruenza, la Corte di Appello ha ritenuto accertato che nel cantiere non fossero presenti i trabattelli (e l'operaio non aveva cintura di sicurezza), i quali - a differenza dei cavalletti, presenti ma inutilizzati pur avendo la funzione di consentire la lavorazione dal basso - hanno la funzione di permettere la lavorazione in quota in condizioni di sicurezza. Pertanto il CSE era tenuto ad

accorgersi che non era stata operata la necessaria dotazione delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza per i lavoratori addetti. E' esattamente questo il profilo di colpa che gli viene ascritto (non la mancata vigilanza circa l'uso dei trabattelli). Pertanto, il ricorso dell'imputato è infondato, perché all'enunciazione da parte della Corte di Appello del principio dell'alta vigilanza è seguita una sua corretta applicazione. L'alta vigilanza implica non la presenza continuativa, ma nelle fasi più rilevanti, quando si iniziano le varie lavorazioni, intervengono fattori che implicano una possibile revisione delle misure previste, particolari difficoltà di attuazione e così via.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.	

Note

Le premesse in fatto che valgono a determinare l'obbligo del coordinatore di essere presente in cantiere sono le seguenti: inizio dell'attività, segnalazione di violazioni prevenzionistiche, infortuni, modifiche procedurali. Nella specie, per quanto non sia noto se i lavori di approntamento della trave fossero appena iniziati o fossero risalenti e quando fosse avvenuta l'ultima visita in cantiere del coordinatore, è pur certo che era mancata la vigilanza in ordine all'apprestamento dei trabattelli necessari a svolgere in sicurezza i previsti lavori in quota.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.